




# Comune di Castiglione del Lago

(Provincia di Perugia)

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

(LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21, art.5)

## **SERVIZIO DI TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON NATANTI**



Approvato con D.C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **Indice:**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Definizione dei servizi
- Art. 2 – Servizio di taxi con natanti a motore e a remi
- Art. 3 – Servizio di noleggio con conducente con natanti a motore o a remi
- Art. 4 – Trasporto portatori di handicap
- Art. 5 – Liberalizzazione contingenti

### **CAPO II – REQUISITI E MODALITA' PER L'INIZIO ATTIVITA'**

- Art. 6 – Impedimenti soggettivi
- Art. 7 – Requisiti per l'esercizio dei servizi
- Art. 8 – Caratteristiche generali dei natanti
- Art. 9 – Caratteristiche specifiche dei natanti adibiti al servizio di taxi
- Art.10 – Caratteristiche specifiche dei natanti adibiti al servizio di NCC
- Art.11 – Avvio attività
- Art.12 – Controlli e autotutela

### **CAPO III - CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

- Art.13 – Obblighi per i conducenti di natanti
- Art.14 – Divieti per i conducenti di natanti
- Art.15 – Diritti dei conducenti dei conducenti di natanti
- Art.16 – Tariffe

### **CAPO IV - TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'**

- Art.17 – Trasferibilità dell'esercizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente di natanti
- Art.18 – Sostituzione alla guida

### **CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI**

- Art.19 – Controllo del natante e sostituzione del mezzo
- Art.20 – Interruzione del trasporto
- Art. 21 – Trasporto di bagagli
- Art. 22 – Sanzioni
- Art. 23 – Sospensione del servizio, decadenza della SCIA
- Art. 24 – Disposizioni transitorie e finali

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1

#### **Definizione dei servizi**

1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente, di cui alla L. 21/1992, svolto per mezzo di natanti, sono autoservizi pubblici non di linea, che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente con natanti è effettuato con natanti a motore o a remi.

### Art.2

#### **Servizio di taxi con natante a motore e a remi**

1. Il servizio di taxi con natanti a motore o a remi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone ed ha le seguenti caratteristiche:
  - a) si rivolge ad un'utenza indifferenziata;
  - b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico assegnato dal comune, in apposite aree pubbliche individuate con specifico provvedimento, quali strutture di attracco come ad esempio i pontili;
  - c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale per qualunque destinazione;
  - d) la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali;
  - e) I titolari dell'esercizio del servizio possono svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo;
  - f) ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 21/1992 al servizio pubblico di taxi con natanti, non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
  - g) Il pontile di attracco deve presentare un cartello visibile dal lato terra e dal lato acqua, recante la dicitura "Comune di Castiglione del Lago – Servizio pubblico non di linea di taxi", la denominazione del soggetto titolare del servizio, gli estremi identificativi della SCIA, lo stemma del Comune.
  - h) La prenotazione del servizio taxi è vietata, salvo che sia indirizzata al servizio di radio-telefono.

### Art. 3

#### **Servizio di noleggio con conducente con natanti a motore o a remi**

1. Il servizio di noleggio con conducente con natanti a motore o a remi, è rivolto ad una utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore, situata nel territorio comunale, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio di noleggio avviene all'interno del territorio comunale, negli specchi d'acqua o presso pontili di attracco privati o pubblici in concessione o in disponibilità del titolare in base ad un titolo giuridico, diversi da quelli adibiti al servizio di taxi.
3. Il pontile di attracco deve presentare un cartello visibile dal lato terra e dal lato acqua, recante la dicitura "Comune di Castiglione del Lago – Servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente" e la denominazione del soggetto titolare del servizio, gli estremi identificativi della SCIA, numero telefonico e lo stemma del Comune.

4. Al medesimo pontile possono fare capo più natanti, anche appartenenti a soggetti diversi ma che svolgano il medesimo servizio: in tal caso il cartello deve indicare le denominazioni dei titolari dell'esercizio del servizio e gli estremi identificativi di ogni SCIA.

5. Le eventuali spese per la costruzione e manutenzione del pontile sono a totale carico del titolare del servizio che deve provvedere a mantenerlo in ordine ed efficiente per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri e di ormeggio del mezzo.

6. È obbligatoria la compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio completo dei dati indicati all'art. 11, comma 4, della legge 21/92.

7. La prestazione del servizio non è obbligatoria ma si basa sul raggiungimento o meno di un accordo: pertanto può essere svolto solo ed esclusivamente su prenotazione.

#### Art. 4

##### **Trasporto portatori di handicap**

1. Il servizio di taxi e noleggio con conducente di natanti deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, in attuazione dell'art. 14 della L. 21/1992.

2. Il conducente del natante ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

3. I natanti in servizio di taxi o di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità a condizioni di servizio per portatori di handicap.

4. E' inoltre obbligatorio e gratuito il trasporto di cani, muniti di museruola, accompagnatori di persone non vedenti, mentre è facoltativo il trasporto di animali al di fuori di tale fattispecie qualora il natante sia attrezzato per detto trasporto.

#### Art.5

##### **Liberalizzazione contingenti numerici**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 11-bis del D.L. 138/2011 (convertito con modificazioni con la L. 148/2011), il servizio di taxi con natanti a motore o a remi e il servizio di noleggio con conducente con natanti a motore o a remi, non sono più sottoposti a limitazioni numeriche o contingenti numerici, ma solo alla concessione o disponibilità di strutture di attracco nel territorio comunale, rilasciata dagli organi competenti.

## **CAPO II - REQUISITI E MODALITA' PER L'INIZIO ATTIVITA'**

#### Art.6

##### **Impedimenti soggettivi**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'esercizio del servizio di taxi e noleggio con natante:

a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità"

c) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni;

- d) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
  - e) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, e salvi i casi di riabilitazione;
  - f) l'essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione/SCIA per il servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza della SCIA.

#### Art.7

##### **Requisiti per l'esercizio del servizio**

1. I requisiti per l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente con natanti sono i seguenti:
- a) proprietà o disponibilità (anche in leasing) del natante;
  - b) avere la sede legale o almeno una sede operativa nel territorio comunale;
  - c) disponibilità di un pontile di attracco presso il quale i natanti sostano o sono a disposizione dell'utenza;
  - d) titolo professionale di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti 5 febbraio 1986, ad eccezione dei conducenti di natanti a remi;
  - e) iscrizione alla Sezione del Ruolo Provinciale dei Conducenti di Natanti adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Perugia;
  - f) nel caso di imprese individuali o di società, il requisito dell'iscrizione di cui al punto precedente e la preventiva necessaria acquisizione del certificato di abilitazione professionale, devono essere in possesso del Legale Rappresentante, fermo restando che se l'attività di conduzione dei natanti viene affidata dal Legale Rappresentante agli altri soci e/o a collaboratori e/o a dipendenti anche costoro devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla legge;
  - g) non aver trasferito l'esercizio dell'attività nei cinque anni precedenti la data di presentazione della SCIA;
  - h) non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza riguardanti l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente, sia da parte del comune al quale la SCIA è rivolta, sia da parte di altri comuni;
  - i) iscrizione del titolare o del legale rappresentante al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
  - j) essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificato dal competente servizio ASL o del medico del lavoro a ciò abilitato.

#### Art. 8

##### **Caratteristiche generali dei natanti**

1. Sia i natanti adibiti al servizio di taxi che quelli adibiti al servizio di N.C.C. devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) I natanti a motore adibiti ai servizi pubblici non di linea devono essere muniti delle idoneità alla navigazione previste dalla legge ed iscritti nei registri delle autorità competenti;
  - b) essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la navigazione;
  - c) essere assicurati ad uso pubblico, con polizza specifica per l'esercizio dell'attività, per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;

- d) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
  - e) avere facile accessibilità;
  - f) avere uno spazio idoneo al contenimento di valigie;
  - g) essere collaudati, per lo specifico servizio, da parte dei competenti Organi;
  - h) ottemperare a tutte le prescrizione previste dalle vigenti norme per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
  - i) essere provvisti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritti dalla normativa vigente in materia.
2. Restano a carico del titolare, ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, con l'esercizio del servizio, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità in capo al Comune.

#### Art.9

##### **Caratteristiche specifiche dei natanti adibiti al servizio di taxi**

1. Oltre alle caratteristiche di cui al precedente articolo, il natante adibito al servizio di taxi deve:
- a) essere dotato di tassametro a tempo omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio;
  - b) è obbligatorio, segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di natante libero o occupato;
  - d) avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza, collocato in modo ben visibile;
  - e) portare sulle fiancate, in modo ben visibile, gli estremi identificativi della SCIA nonché lo stemma e il nome del Comune.

#### Art.10

##### **Caratteristiche specifiche dei natanti adibiti al servizio di N.C.C.**

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art.7 del presente Regolamento, i natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere immediatamente identificabili dal pubblico e a tale scopo devono recare, nella parte esterna di ogni fiancata, una targa adesiva con le seguenti indicazioni:
- Comune di Castiglione del Lago e relativo stemma;
  - dicitura "NCC";
  - estremi identificativi della SCIA.;
  - numero telefonico.

#### Art.11

##### **Avvio attività**

1. Ai sensi e per gli effetti del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, l'esercizio del servizio di taxi con natanti a motore o a remi e del servizio di noleggio con conducente con natanti a motore o a remi, sono avviati con la presentazione al S.U.A.P.E. del Comune, della SCIA prevista dall'art. 19 della L. 241/90, nella quale il titolare o il Legale Rappresentante dichiara il rispetto del possesso dei requisiti previsti dalla legge statale, regionale in materia e del presente regolamento.
2. I suddetti titoli, unitamente a tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, devono essere costantemente conservati a bordo del natante ed esibiti agli organi di vigilanza ogniqualvolta ne facciano richiesta.

#### Art.12

### **Controlli e autotutela**

1. L'ufficio competente al ricevimento della SCIA di cui all'art. 4 del presente regolamento, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, effettua i controlli di cui al comma 3 dell'art. 19 della L. 241/1990 ed adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2. E' fatto comunque salvo il potere dell'ufficio competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della medesima legge.

### **CAPO III - CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

#### **Art.13**

#### **Obblighi per i conducenti di natanti**

1. I conducenti devono comportarsi con gentilezza, correttezza, civismo, senso di responsabilità ed avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato.
2. I conducenti hanno, inoltre, l'obbligo di:
  - conservare nel natante tutti i documenti inerenti l'attività di esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza della navigazione;
  - compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
  - curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare, per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il relativo periodo;
  - mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il natante;
  - caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il natante e non danneggi lo stesso;
  - comunicare, all'ufficio competente, il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione del pontile di attracco entro il termine di trenta giorni ed eventuali notifiche relative a sospensioni della patente;
  - sottoporre il natante a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre;
  - esporre le tariffe;
  - assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
  - prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza, per la salita e la discesa dal natante, delle persone portatrici di handicap;
  - trasportare gratuitamente i cani dei non vedenti;
  - depositare presso l'Ufficio Polizia Locale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul natante dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
  - predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - applicare sul natante i contrassegni distintivi di riconoscimento;
3. Le violazioni agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione comportano, in caso di gravità o recidiva, un provvedimento di sospensione.
4. I conducenti possono rifiutare la corsa ad utenti che si presentino in evidente stato di alterazione o che in precedenti servizi hanno arrecato danno al natante.

#### Art.14

##### **Divieti per i conducenti di natanti**

1. Ai conducenti delle autovetture in servizio di noleggio con conducente è fatto divieto di:

- far salire sul natante persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;
- portare animali propri sul natante;
- non devono fermare il natante o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del natante;
- applicare sul natante contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- effettuare servizi contemporaneamente per soggetti diversi, senza il loro consenso;
- chiedere compensi particolari oltre quelli risultanti dal tassametro omologato per il servizio di taxi o pattuiti all'inizio del servizio di noleggio;
- consentire la conduzione del natante per servizio a persone non autorizzate;
- trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti consentiti;
- fermare il natante o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo, guasto al natante o necessità della circolazione.

2. Le violazioni ai divieti di cui al comma 1, oltre all'applicazione della prevista sanzione pecuniaria comportano, in caso di particolare gravità, la sospensione dell'autorizzazione.

#### Art.15

##### **Diritti dei conducenti di natanti**

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- rifiutare il trasporto di animali a meno che il natante non sia attrezzato per detto trasporto, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il natante;
- rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il natante possa creare intralcio alla circolazione;
- rifiutare il transito in zone inaccessibili o impercorribili;
- richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al natante il risarcimento del danno;
- rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul natante o pretende di fumare.

#### Art.16

##### **Tariffe**

1. Ai sensi dell'art. 13 della L. n. 21/1992, al servizio di taxi con natanti, anche in uso collettivo, si applicano le tariffe fissate con deliberazione di Giunta Comunale.

2. Per il servizio di noleggio con conducente, il corrispettivo del trasporto, nell'ambito di tariffe minime e massime fissate con decreto del ministero dei trasporti, è concordato direttamente tra l'utente ed il vettore.

3. I natanti impiegati per il trasporto di taxi devono essere muniti di tassametri a tempo omologati. 4. Il tassametro deve essere azionato quando inizia il servizio.

5. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti all'interno del natante.

6. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

## **CAPO IV - TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'**

### **Art. 17**

#### **Trasferibilità dell'esercizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente di natanti**

1. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi del servizio di taxi o noleggio di conducenti con natanti, il subentrante, purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i., ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, può iniziare l'esercizio del servizio solo a seguito di presentazione della SCIA al S.U.A.P.E. del comune. La comunicazione di subingresso deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e professionali, con allegata la SCIA originaria e dell'atto di cessione.

2. Il titolo per l'esercizio del servizio di taxi e NCC con natante è trasferito, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 21/1992, su richiesta del titolare a persona dallo stessa designata, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di licenza da cinque anni;
- abbia raggiunto il 60<sup>a</sup> anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, o ritiro definitivo della patente di guida.

3. In caso di morte è trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare se in possesso dei requisiti prescritti o ad altri, previa presentazione di SCIA di subingresso, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i., ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi ed in possesso dei requisiti previsti.

### **Art.18**

#### **Sostituzione alla guida**

1. Il titolare dell'esercizio del servizio di taxi può essere sostituito alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e di moralità richiesti dalla normativa vigente.

2. Gli eredi minori del titolare dell'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo regionale di cui alla suddetta legge fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto tra il titolare dell'esercizio del servizio ed il sostituto deve essere regolato ai sensi del comma 3 dell'art.10 della legge 21/92.

4. Ai sensi del comma 4, art. 10 della legge n. 21/1992, i titolari dell'esercizio del servizio di taxi o dell'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo regionale di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

5. Per poter essere sostituito alla guida il titolare del servizio presenta apposita comunicazione al Comune con l'indicazione:

- dei motivi e della durata della sostituzione,
- della persona designata alla sostituzione e relativa dichiarazione di consenso del sostituto e autocertificazione del possesso dei necessari requisiti in capo al sostituto.

6. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta per conto del titolare; resta comunque in capo al sostituto la responsabilità dello svolgimento del servizio.

7. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare dell'esercizio del servizio di taxi o NCC con natante.

## **CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI**

### **Art.19**

#### **Controllo del natante e sostituzione del mezzo**

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei natanti prevista in capo agli organi della Navigazione, è compito degli Organi di Polizia accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro dei suddetti mezzi.
2. Ove risulti che un natante non risponda più ai requisiti di cui al comma precedente, il titolare del servizio di taxi o NCC con natante, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino di tali requisiti o alla sostituzione del mezzo con altro dotato delle caratteristiche di cui al presente regolamento e ritenuto idoneo dai competenti Organi.
3. In tale ipotesi il titolare presenta Scia di sostituzione del natante.

### **Art. 20**

#### **Interruzione del trasporto**

1. Qualora per avaria del natante o per altre cause di forza maggiore, il trasporto debba essere interrotto, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile disagio.

### **Art. 21**

#### **Trasporto di bagagli**

1. E' obbligatorio accettare il trasporto di bagagli a seguito del passeggero, (alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune per il servizio di taxi), sempreché tali bagagli possano trovare conveniente sistemazione a bordo del mezzo.

### **Art.22**

#### **Sospensione del servizio, decadenza della SCIA**

1. Il comune procede alla sospensione o alla decadenza dell'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente con natanti nei casi e con le modalità di cui all'art. 9 della L.R. n. 17/1994.
2. La SCIA decade anche nei seguenti casi:
  - a) perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale e professionale;
  - b) cessione dell'esercizio del servizio in violazione alle norme di legge e di quelle contenute nel presente regolamento;
  - c) per qualsiasi altra grave e motivate irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
  - d) mancato inizio del servizio entro 180 giorni dalla presentazione al S.U.A.P.E. della SCIA.
  - e) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare.

### **Art. 23**

#### **Sanzioni**

1. Oltre alle sanzioni previste dalla L. 21/92 e dalla L.R. n. 17/1994, le infrazioni al presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/81.

Art. 24

**Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento, così come sue eventuali modifiche o integrazioni, è approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il presente regolamento abroga il precedente e ogni altra disposizione incompatibile in materia.